



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

REGIME FORFETTARIO 2024

L'accesso al regime speciale e i nuovi obblighi di fatturazione elettronica

Ai gentili clienti e Loro Sedi

A partire dall'anno 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario saranno obbligati alla fatturazione elettronica. Di seguito vediamo insieme il quadro dei requisiti di accesso o di mantenimento del regime agevolato previsto dalla L.190/2014 nonché i nuovi obblighi connessi alla fatturazione elettronica .

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Soglia ricavi / compensi	2
Cause ostative di accesso al regime forfettario	3
Cause ostative di mantenimento del regime forfettario	4
Fattura elettronica 2024	6
Riferimenti normativi	7

Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti della L. 190/2014, il regime forfettario è il regime naturale applicabile ai contribuenti che esercitano attività di impresa in forma individuale (anche impresa familiare o coniugale) o attività di lavoro autonomo, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni preliminari di accesso al regime agevolato previste dalla norma, di seguito richiamate.

Soglia ricavi / compensi

Adozione del regime forfettario	Il regime forfettario non può essere adottato o mantenuto nell'anno successivo se i ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente (determinati secondo il criterio di provenienza) superano 85mila euro, ragguagliati ad anno. Quanto ai ricavi, rilevano gli articoli 85 e 57 (autoconsumo) del TUIR, mentre i professionisti devono osservare le disposizioni di cui all'articolo 54 del TUIR.
Perdita del regime forfettario in corso d'anno	Ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) "il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite" Nel caso di perdita del regime forfettario in corso d'anno, il contribuente diviene sostituto di imposta e subisce a sua volta ritenuta d'acconto a partire dal superamento della soglia. Il reddito prodotto nell'anno viene interamente assoggettato a tassazione ordinaria.

Ricavi / compensi fino a 85.000 euro

- Contribuente in regime forfettario nell'anno
- Mantiene il regime nell'anno successivo

Ricavi / compensi oltre 85.000 euro e entro 100.000 euro

- Contribuente in regime forfettario nell'anno
- Perdita del regime nell'anno successivo

Ricavi / compensi oltre 100.000 euro

- Perdita immediata del regime agevolato

Cause ostative di accesso al regime forfettario

Non possono adottare il regime forfettario:

- i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i contribuenti che esercitano quale attività principale o prevalente:
 - Cessioni fabbricati, terreni edificabili art. 10 nr. 8 D.P.R. 633/72.
 - Vendita mezzi di trasporto nuovi art. 53 c. 1 D.L. 331/1993;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE: Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49 e 50 TUIR) eccedenti l'importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato:
 - il rapporto di lavoro si considera cessato alla fine del periodo di preavviso (ultimo giorno di lavoro), non all'atto delle dimissioni (Interpello 368 del 24 maggio 2021);
 - i premi di produttività assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della soglia dei 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente percepito (Interpello 398 del 23 settembre 2020);
 - gli eventuali arretrati pensionistici percepiti in regime di tassazione separata non rilevano ai fini della soglia dei 30.000 euro (Interpello 102 del 14 aprile 2020);
- i contribuenti che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (art. 5 TUIR)
 - la causa ostativa opera anche nel caso di sola nuda proprietà della partecipazione (Interpello 125 del 23 aprile 2019) o in caso di partecipazione in società soggetta a procedura concorsuale, se non terminata (Interpello 422 del 12 agosto 2022);
 - Al fine di accedere al regime forfettario nell'anno successivo occorre liberarsi della partecipazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente (anche nel caso di partecipazione pervenuta per successione);
 - Non costituisce causa ostativa la partecipazione in società estera (Circolare AdE 9/2019 - reddito di capitale);
 - Non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplice tranne nei casi in cui la stessa produca redditi di lavoro autonomo o d'impresa (Circolare AdE 9/2019).

→ i contribuenti che, nell'anno precedente, hanno sostenuto spese superiori a 20.000 euro per lavoro dipendente e assimilati:

- lavoratori dipendenti e collaboratori, anche a progetto;
- costi per lavoro accessorio;
- spese per prestazioni di lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Cause ostative di mantenimento del regime forfettario

Il regime forfettario è precluso ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario.

Circolare Ade 9/2019: affinché operi la causa ostativa sono necessarie entrambe le condizioni: controllo e attività riconducibile.



Nozione di controllo diretto Interpello 108 del 16 aprile 2019	Controllo diretto ex articolo 2359 del codice civile "Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Nozione di controllo indiretto Interpello 117 del 23 aprile 2019	Per il tramite di altra società o per interposta persona. Nell'ambito delle persone interposte devono essere ricompresi i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del TUIR.
Nozione di attività riconducibile Interpello 108 del 16 aprile 2019	L'attività si considera riconducibile quando i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall'istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO.
Nozione di attività riconducibile Circolare Ade 9/E/2019	Nell'ipotesi di attività esercitate dalla SRL appartenenti alla medesima sezione ATECO, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

ATTENZIONE! Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Interpello 126 del 23 aprile 2019) con riguardo alla decorrenza della causa ostativa “... ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario”.



Non possono mantenere il regime forfettario nell’anno successivo i contribuenti che nell’anno precedente hanno svolto in via prevalente attività a favore del proprio datore di lavoro o soggetti a questi riconducibili. Medesima previsione vale per gli ex datori di lavoro, ovvero i soggetti con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il vincolo non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

A.	→	La causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta (circolare 9/e del 10 aprile 2019).
B.	→	i pensionati non incorrono nella causa ostativa ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge (Interpello 161 del 27 maggio 2019).
C.	→	Nel caso di lavoro somministrato (lavoro interinale), quale datore di lavoro ai fini della verifica dell’esercizio in forma prevalente, occorre considerare il soggetto che si avvale del servizio di somministrazione lavoro (Interpello 179 del 4 giugno 2019).

Fattura elettronica 2024

D.L. 30 aprile 2022 nr. 36, FAQ Ade 150/2022: per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

Pertanto, dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario, dovranno:

Emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (*) ed assolvere virtualmente l'imposta di bollo	<ul style="list-style-type: none"> → Regime fiscale RF19; → Codice natura IVA operazioni interne N2.2; → Fattura immediata TD01 / parcella TD06: invio entro 12 giorni; → Fattura differita TD24: invio entro il giorno 15 del mese successivo.
Ricevere le fatture passive esclusivamente in modalità elettronica	È necessario disporre di una PEC o di un canale software.
Conservare i files XML e-fattura a norma CAD entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	Tramite adesione al servizio gratuito AdE di conservazione e/o tramite servizi a pagamento.
Trasmettere le operazioni transfrontaliere tramite tracciato XML entro il giorno 15 del mese successivo Da trasmettere con regime fiscale RF01 in luogo di RF19	Tipo documento: <ul style="list-style-type: none"> → TD17 per acquisti di servizi UE e ExtraUE; → TD18 per acquisti di beni intracomunitari; → TD19 altri casi ex art. 17 DPR 633/72.
Fatture emesse verso controparti estere	<ul style="list-style-type: none"> → Codice destinatario XXXXXXXX; → Anagrafica cliente – indicazione del codice identificativo estero.

ATTENZIONE! Le operazioni con controparti estere seguono regole particolari in presenza di regime forfettario.

Operazioni passive

Acquisti intracomunitari di beni	Fino a 10.000 euro / anno	Si considera operazione effettuata da privato L'operazione sconta l'IVA estera Nessuna integrazione dovuta
	Oltre 10.000 euro / anno	Integrazione IVA codice tipo doc. TD18 Versamento entro gg. 16 mese successivo
Acquisti di servizi intracomunitari	Integrazione IVA codice tipo doc. TD17 Versamento entro gg. 16 mese successivo	
Acquisti di servizi extra UE	Integrazione IVA codice tipo doc. TD17 Versamento entro gg. 16 mese successivo	

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*